

ATTO COSTITUTIVO

Primo verbale Assemblea dei soci fondatori dell'Associazione di volontariato denominata:

EMPORI SOLIDALI EMILIA ROMAGNA ODV

Oggi 4 novembre 2021 ore 15,00 presso la sede di Bologna Via della Beverara n. 129 gli enti:

Emporio Bologna Pane e Solidarietà odv, con sede in Bologna Via del Monte 5, c. f: 91380050376, in persona del legale rappresentante Giancarlo Funaioli, nato a Roma il 21.06.50 e residente in Bologna via degli Orti 28;

Associazione Nave (Nuova Associazione Volontari Emporio), con sede in Bologna Via Zanotti n 18, c.f: 3945151201, in persona della delegata Valeria Frontini nata a Bologna il 9.04.52 e residente in Via M. Bastia 10;

Coordinamento delle associazioni di volontariato della zona Lame odv, con sede in Bologna Via Zanardi 226, c.f: 92047910274, in persona del legale rappresentante Luciano Bassi, nato a Zola Predosa il 15.10.51 e residente in Bologna Via Zanardi 389/4;

Emporio solidale il sole Reno Lavino Samoggia Onlus, con sede in Casalecchio di Reno via del Fanciullo n 6, c.f: 91406890375, in persona della legale rappresentante Milena Bellini ,nata a Casalecchio di Reno il 19.01.48 e residente a Monte san Pietro via Pradalbino n 26/;

Associazione no sprechi odv, con sede in Imola (Bo) Via Lambertini 1/p, c. f: 90048670377, in persona del legale rappresentante Alfonso Bottiglieri, nato a Pompei (Na) il 26.06.85 e residente in Castel San Pietro Terme (Bo) in via Mazzini 63;

Emporio solidale il Mantello aps, con sede in Ferrara (Fe) via Ravenna 52, c.f: 93096260380, in persona della legale rappresentante Monica Indelli, nata a Ferrara l'11.12.52 e residente in Ferrara in via Carlo Mayr 110;

Fondazione Buon pastore Caritas Forlì, ramo onlus, con sede in Forlì, Via dei mille 28 c.f: 92074910404, in persona del legale rappresentante Filippo Monari, nato a Ferrara il 26.06.75 e residente in Forlì Corso della Repubblica 75;

Associazione Porta Aperta Odv-Ets, con sede in Modena Via Strada Cimitero San Cataldo 11, c.f : 94049510368, in persona del delegato Paolo Negro, nato a Mirandola il 09.01.1973 e residente in Concordia sul Secchia Via Gorriera 17;

Associazione il Melograno odv con sede in Sassuolo Via San Simone 6, c. f: 93034700364, in persona della legale rappresentante Maria Cavazzoni, nata a Sassuolo il 17.08.62, residente a Sassuolo in via Po 73;

Ekonvoi odv, con sede in Vignola Via Caselline 307/2, c.f: 94200960360, in persona del legale rappresentante Carlo Ubertosi, nato a Zandvoot (Olanda) il 5.08.60 e residente in Vignola (Mo) via Costantino il Grande 18;

Emporio solidale Piacenza onlus, con sede in Piacenza Via Cavalli 2 c. f. 91116400333, in persona del legale rappresentante Mario Idda, nato a Cabras (CA) il 25.06.58 e residente a Piacenza in via Bardonezza, 42;

Associazione Cento per uno odv, con sede in Parma Via Veterani dello Sport 3/a, c.f: 92159770343, in persona del legale rappresentane Maurizio De Vitis nato a San Pietro Vernotico (BR) il 13.01.1954 residente a Parma (Pr) Via Pietro Carnerini 7;

Associazione Solidale Emporio Valparma Odv, con sede in Lesignano de' Bagni in via della Bassa 9 c.f: 92179840340, in persona della legale rappresentante Cinzia Zuelli, nata a Parma (PR) 11.07.53 residente a Lesignano de' Bagni in via della Bassa 9;

Coordinamento Volontariato Cervia odv, con sede in Cervia (Ra) via Villa Franca n 8/b, in persona del vice presidente Savelli Aristide nato a Cervia il 27.06.49 e residente in Rimini Via dell'Agrifoglio 13;

Emporio Dora odv, con sede in Reggio Emilia (Re) via Trento e Trieste 11, c.f: 91186700356 in persona del legale rappresentante Emilio De Pascale, nato a Avellino 09.07.58, residente in Reggio Emilia via Dante Zanichelli 19;

Caritas Rimini odv, con sede in Rimini via Madonna della scala 7
c.f:91025300400, in persona della legale rappresentante sig.ra Rossi Maria Carla,
nata a Torino il 10.06.48, residente a Rimini in via Marecchia 123 int 1
si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire un'associazione di
volontariato denominata **EMPORI SOLIDALI EMILIA ROMAGNA ODV**
ai sensi del codice del terzo settore.

La associazione ha sede in Bologna Via *DELLA GEMERARA 129.*

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore di terzi di attività di interesse
generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri
associati e dei volontari messi a disposizione dagli enti soci.

L'Associazione EMPORI SOLIDALI EMILIA ROMAGNA ODV riunisce gli enti
gestori degli empori solidali dell'Emilia Romagna.

Si propone di promuovere buone prassi e definire linee guida comuni che
riguardano i seguenti aspetti:

- Cultura del dono e della solidarietà;
- Dignità e centralità della persona, anche in un momento di fragilità sociale
ed economica;
- Reciprocità, mediante il coinvolgimento dei beneficiari stessi e la
promozione della cittadinanza attiva;
- Lotta allo spreco attraverso il recupero e la redistribuzione di beni
alimentari e di prima necessità, alimentando un circolo virtuoso anche dal
punto di vista ambientale.

L'Associazione ai sensi dell'Art. 5 del Codice del Terzo Settore svolge attività di
interesse generale nei seguenti settori:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge
8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno
2016, n. 112, e successive modificazioni;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione è retta dalle norme contenute nello statuto approvato dall'Assemblea: detto statuto è reso parte integrante del presente atto allegandolo sotto la lettera "A".

E' stata stabilita la quota sociale per l'anno 2021 in euro 250,00 (duecentocinquanta euro).

I membri del consiglio direttivo saranno eletti dall'assemblea dei delegati che si terrà successivamente alla costituzione dell'ente.

I soci fondatori autorizzano fin da ora il consiglio direttivo a fare le modifiche dello statuto che si rendessero necessarie per l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico del terzo settore.

Il presente atto costitutivo e statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore in quanto l'associazione intende iscriversi al registro unico del terzo settore Sezione Volontariato.

Firma dei soci fondatori

Emporio Bologna Pane e Solidarietà odv

Jose Luis Fucini
Valeria D'Amico

Associazione NAVE (Nuova associazione volontari Emporio) odv

Coordinamento delle associazioni di volontariato della zona Lame odv

Fabrizio

Emporio Solidale Il Sole Reno Lavino Samoggia onlus

Milena Pollicino

Associazione No sprechi odv

Alex Betti

Emporio Solidale Ferrara il Mantello aps

Monica Ludde

Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì-ramo onlus

Elisabetta

Associazione Porta Aperta Odv-Ets

Paolo Mezz

Associazione Il Melograno odv

Antonina Maria

Ekonvoi odv

Carlo Venturi

Emporio Solidale Piacenza onlus

Paolo Sola

Associazione Cento per uno odv

Walter

Associazione Solidale Emporio Valparma odv

Enrico

Coordinamento Volontariato Cervia odv

Santi

Emporio Dora odv

Enzo

Caritas Rimini odv

Maria Carla Rossi

STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
EMPORI SOLIDALI EMILIA ROMAGNA ODV

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, di seguito Codice del Terzo Settore, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

EMPORI SOLIDALI EMILIA ROMAGNA ODV, con sede legale nel Comune di Bologna operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'emporio solidale è un luogo nel quale persone in situazione di fragilità sociale ed economica possono trovare beni di prima necessità, insieme a diversi tipi di servizi aggiuntivi improntati alla relazione, per sostenere la persona e guidarla verso l'uscita da una situazione di difficoltà.

L'Associazione **EMPORI SOLIDALI EMILIA ROMAGNA ODV** riunisce gli enti gestori degli empori solidali dell'Emilia Romagna.

Si propone di promuovere buone prassi e definire linee guida comuni che riguardano i seguenti aspetti:

- Cultura del dono e della solidarietà;
- Dignità e centralità della persona, anche in un momento di fragilità sociale ed economica;
- Reciprocità, mediante il coinvolgimento dei beneficiari stessi e la promozione della cittadinanza attiva;
- Lotta allo spreco attraverso il recupero e la redistribuzione di beni alimentari e di prima necessità, alimentando un circolo virtuoso anche dal punto di vista ambientale.

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, l'associazione si propone di:

- interloquire con le Istituzioni, le imprese, il sistema bancario, le reti logistiche e le comunità di riferimento, nonché il sistema di informazione-comunicazione.

- rapportarsi stabilmente con la Regione, cogliendo l'opportunità di partecipare a tavoli di confronto sui temi del contrasto alla povertà;
- essere parte attiva nella costruzione di un mondo sostenibile, anche attraverso soluzioni innovative;
- rafforzare e integrare la rete di progetti, azioni e buoni prassi che costituiscono un'importante risorsa collettiva;
- capitalizzare le buone prassi di ogni singolo emporio per creare un sapere condiviso, nel rispetto delle caratteristiche di ciascuno;
- individuare modalità di inserimento delle parti in un sistema di welfare generativo che promuova il protagonismo dei beneficiari;
- favorire il coinvolgimento tra i beneficiari dei singoli empori;
- creare o potenziare contatti con centri di studio del settore per sviluppare ricerche in ambito di welfare generativo, con possibili restituzioni alla collettività da parte dei medesimi;
- fornire orientamento e strumenti volti a facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro da parte dei beneficiari, eventualmente in collaborazione con altri soggetti del territorio di riferimento;
- relazionarsi nei confronti della GDO (grande distribuzione organizzata) per stipulare accordi quadro a vantaggio di tutti gli empori;
- stabilire relazioni con imprese in termini di responsabilità sociale d'impresa;
- potenziare un sistema di coordinamento logistico, al fine di garantire una miglior redistribuzione su scala regionale;
- organizzare attività formative, incontri e promozione culturale su temi di comune interesse;
- favorire la partecipazione e la conoscenza di attività presenti sul territorio regionale e non, per promuovere una crescita reciproca;
- creare rapporti di collaborazione con soggetti presenti sul territorio regionale e non, attivi con forme di contrasto alla povertà differenti dall'emporio;
- diventare un punto di riferimento anche per nuovi Empori nascenti.

Per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si attiverà mediante:

1. stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;

2. collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
3. raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
4. svolgere ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali nel rispetto della normativa di settore.

Le attività dell'associazione sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti o dei volontari delle associazioni socie.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti gli enti senza scopo di lucro che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci:

Associazioni di volontariato

Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, gestori degli empori dell'Emilia Romagna, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato socie.

La domanda di adesione dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,

introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'associazione assume la natura di organizzazione di volontariato e pertanto i suoi associati dovranno essere prevalentemente organizzazioni di volontariato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 comma 3 del Codice del terzo settore.

Qualora la richiesta di un ente senza scopo di lucro o di terzo settore, diverso da un'organizzazione di volontariato, faccia venire meno le caratteristiche di cui sopra la domanda di ammissione non potrà essere accolta.

In ogni modo l'associazione cerca di perseguire il massimo coinvolgimento nelle sue attività di tutti gli enti interessati al perseguimento degli scopi sociali e che si occupano di gestione di empori sociali attraverso la possibilità di partecipare ai propri incontri con la qualifica di uditori o con specifici protocolli d'intesa per la realizzazione di singoli progetti o attività.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

La domanda di adesione dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per scioglimento dell'ente o perdita della qualifica di ente del terzo settore o di ente senza scopo di lucro;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 3 mesi dal sollecito;

- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, chiedendo che sul provvedimento di esclusione si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo attraverso i propri legali rappresentanti o delegati;
- prendere visione dei libri sociali compresi gli atti deliberativi e tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta da inoltrare al Consiglio direttivo, che è tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla richiesta. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo o tramite invio di copia dei materiali a mezzo posta

elettronica, salvo adozione di uno specifico regolamento sull' accesso alla documentazione dell'associazione deliberato dal Consiglio stesso.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa;
- versare eventuali contributi volti alla copertura delle spese di funzionamento dell'ente;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (organo eventuale, nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge);
- il Revisore legale dei Conti (organo eventuale, nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le Cariche associative sono elettive, gratuite salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore

Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è

l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Il diritto di voto si acquisisce con l'adesione.

Ogni ente associato nomina due rappresentanti per l'Assemblea. Ciascun rappresentante può esprimere un voto.

Il rappresentante in assemblea può essere il legale rappresentante dell'ente socio o da un proprio

socio appositamente delegato per rappresentare l'ente nell'associazione di secondo livello o nella singola assemblea.

In mancanza dei propri rappresentanti ogni ente associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I soci potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

E' consentito anche il voto elettronico o per corrispondenza.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 8 –Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 11, eletti dall'Assemblea dei soci I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi ad eccezione delle cariche di Presidente e Vicepresidente, che non sono più rieleggibili al termine dei due mandati, neanche come semplici consiglieri.

Possono fare parte dell'Organo esclusivamente le persone, indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 10 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Gli incontri del consiglio direttivo potranno svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e

sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri del direttivo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

All'interno del consiglio Direttivo sono nominati il presidente, con i compiti di cui all'art 9 e il vice presidente con il compito di sostituire il presidente in caso di suo impedimento.

Se ritenuto opportuno dal consiglio stesso possono essere nominati al suo interno il tesoriere, con il compito di gestire la cassa dell'associazione, occuparsi dei pagamenti e relazionarsi con eventuale personale amministrativo e il segretario con il compito di curare la corrispondenza e la redazione dei verbali.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall' Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il potere di rappresentanza del presidente è generale le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

E' preferibile che il presidente dell'associazione non ricopra la medesima carica anche in una degli enti soci.

ART. 10 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall'assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 Revisore legale dei conti

Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La nomina e la revoca di tale soggetto, spetta all'assemblea.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento

delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 14 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

I volontari sono messi a disposizione da parte delle associazioni socie.

Art. 15 - Clausola di mediazione

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un

tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 18 - Rinvio









Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 19 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.

Firma dei soci fondatori

Emporio Bologna Pane e Solidarietà odv 
Associazione NAVE (Nuova associazione volontari Emporio) odv 
Coordinamento delle associazioni di volontariato della zona Lame odv 
Emporio Solidale Il Sole Reno Lavino Samoggia onlus 
Associazione No sprechi odv 
Emporio Solidale Ferrara il Mantello aps 
Fondazione Buon Pastore Caritas Forli-ramo onlus 
Associazione Porta Aperta Odv-Ets 

Associazione Il Melograno odv	<i>Lawrence Masi</i>
Ekonvoi odv	<i>Cenzo Neri</i>
Emporio Solidale Piacenza onlus	<i>Mario Sola</i>
Associazione Cento per uno odv	<i>Maurizio D'Alagni</i>
Associazione Solidale Emporio Valparma odv	<i>Carlo Sestini</i>
Coordinamento Volontariato Cervia odv	<i>Savelli Sestini</i>
Emporio Dora odv	<i>Ennio De Paoli</i>
Caritas Rimini odv	<i>Maria Carla Rossi</i>